

COMUNE DI TERNI Direzione Ambiente Ufficio Programmazione in materia Ambientale-Igiene e Sanità pubblica

Corso del Popolo, 30 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.842 Fax +39 0744.58475 comune.terni@postacert.umbria.it

Oggetto: D.Lgs. n. 116/2008. Ordinanza relativa alla stagione balneare 2021 del lago di Piediluco.

IL SINDACO

Visti:

- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di attuazione della Direttiva CE n. 7/2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;
- il D.M. 30/3/2010, contenente la definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. n. 116/2008;
- la Determinazione Dirigenziale n. 4382 del 25/05/2020 della Regione Umbria, Direzione Regionale Salute e Welfare, Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, avente oggetto "Presa d'atto del Rapporto tecnico elaborato da ARPA Umbria in tema di "Qualità delle acque di balneazione dei laghi umbri. Stagione balneare 2020. Edizione: Marzo 2021". Inizio e durata della stagione balneare 2021. Approvazione dei calendari del programma di controllo ordinario dei laghi "Trasimeno", "di Piediluco" e "Chico Mendes" nonché del programma di sorveglianza algale del lago Trasimeno"

Preso atto che con la Determinazione sopra richiamata la Regione Umbria ha provveduto a:

- stabilire, ai sensi dell'art. 2, comma e, del D.Lgs. n. 116/2008, che la durata della stagione balneare 2021 dei laghi "Trasimeno", "di Piediluco" e "Chico Mendes", si estende per il periodo di tempo compreso tra il giorno 1 maggio ed il 30 settembre 2021;
- confermare, per la stagione balneare 2021, le zone di idoneità alla balneazione del lago di Piediluco per le aree denominate:
 - 1) Ara Marina; 2) Centro Urbano; 3) Sirenetta; 4) Eco; 5) Comunanza;

Tenuto conto che:

- con il D.P.C.M. 02/03/2021, in particolare con l'Allegato 9, sono state indicate le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle provincie autonome dell'8 ottobre 2020;
- con il D.L. 22/04/2021 n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" sono state date disposizioni nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e sulla base della straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, è prevista la graduale ripresa delle attività economiche e sociali così come prescritto agli art. nn. 1, 4 e 6;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti di competenza a tutela dell'igiene e della salute pubblica;

Visto il D.Lgs. 116/2008;

Visto l'art. 50, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000

ORDINA

l'avvio della stagione balneare 2021 nel lago di Piediluco dalla data del presente provvedimento e fino al 30/09/2021, e l'idoneità alla balneazione, per le aree denominate:

- 1) Ara Marina;
- 2) Centro Urbano;
- 3) Sirenetta;
- 4) Eco;
- 5) Comunanza;

così come previsto dalla D.D. 3702 del 28/04/2021 della Direzione Regionale Salute e Welfare, Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione dell'Umbria.

RAMMENTA

che, come misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- 1) dovranno essere rispettate le disposizioni tecniche e gestionali previste dalle disposizioni vigenti, in particolare dal D.P.C.M. 02/03/2021 e dal D.L. 22/04/2021 n. 52;
- 2) altre attività eventualmente presenti nelle strutture balneari quali bar, ristoranti, piscine... dovranno essere gestite nel rispetto delle disposizioni vigenti riguardo le modalità di apertura e di gestione.

DISPONE, altresì

- a) di pubblicizzare adeguatamente la presente Ordinanza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, l'emanazione di pubblici avvisi e comunicati stampa, affissione di manifesti nonché ogni altro mezzo ritenuto necessario ed opportuno per la sua divulgazione;
- b) di inviare copia del presente provvedimento a:
 - Direzione Polizia Locale Mobilità del Comune di Terni;
 - Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria 2 tramite PEC aslumbria2@postacert.umbria.it;
 - Provincia di Terni tramite PEC provincia.terni@postacert.umbria.it;
 - Regione Umbria tramite PEC direzionesanita.regione@postacert.umbria.it;
 - tutte le Forze di Polizia tramite PEC,

per conoscenza e per l'attività di controllo, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

L'Ufficio Programmazione in materia ambientale - Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Terni è responsabile del presente procedimento nella persona del Dirigente dott. Paolo Grigioni; presso il predetto ufficio, sito in Terni Corso del Popolo n. 30, è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Si informa che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria nel temine di 60 giorni dalla sua notificazione, o, comunque, dalla sua piena conoscenza, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

IL SINDACO

Leonardo Latini

documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005